



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

## AGROALIMENTARE NAZIONALE

GAZZETTA UFFICIALE n. 285 del 30 novembre 2021 – S.O. n. 41

### [DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di **commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**.

*(Entrata in vigore: 15/12/2021)*



## filiera agroalimentare

---

La filiera agroalimentare riveste una rilevanza socio-economica di primo piano nell'economia italiana.

---

Il suo contributo è stato crescente dal 2008 ed anche l'attuale emergenza da Covid-19 ha dimostrato una volta di più la strategicità della filiera per l'economia e la popolazione italiana.



## filiera agroalimentare

**Sul fronte del mercato interno -non si è recuperato quanto perso con la precedente crisi**

**(-3% per i consumi alimentari «at home» a valori costanti nel 2019 vs 2009) –**

**assistiamo all'accelerazione della concentrazione del mercato retail e all'intensificarsi delle tensioni commerciali tra i fornitori e la Gdo, a cui va aggiunta la perdita totale delle vendite nel canale Horeca per il periodo del lockdown**

**(va ricordato che il fuori casa pesa per il 34% del valore dei consumi alimentari in Italia).**



## filiera agroalimentare

- Con riferimento all'Italia, la Grande Distribuzione riveste un ruolo di primo piano per le aziende italiane: parte delle imprese detiene rapporti commerciali con la Gdo, con gli iper e super mercati e il discount
- il 70% del giro d'affari generato in Italia.
  
- . tra le numerose aziende che intrattengono relazioni commerciali con la Gdo, è alta la quota di chi ha dichiarato di aver subito PRATICHE SLEALI nel corso degli ultimi tre anni (85%),



## Art.62

### L'origine

- l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari" fissa gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (forma scritta, durata, quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento)



## Cosa prevede il d.lgs. pratiche sleali **DURATA**

- i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.



**NOVITA'**

## **ISMEA**

- Per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato chiamato ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal MIPAAF.

<https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare>



**NOVITA'**

- **La fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA**
- **costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale**



**impedire le pratiche commerciali sleali**

- IL decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 –
- in considerazione della diffusa pratica nella catena dell'approvvigionamento alimentare in base alla quale gli agricoltori e le piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza



livello minimo di tutela

- mira a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

La "naturale" debolezza dei produttori nelle relazioni con gli altri attori della filiera deriva anche dalla deperibilità e delle stagionalità delle produzioni

lo schema di decreto prevede una disciplina unica per tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dal fatturato dei contraenti.





**si applica a tutte le cessioni**

- Il d.lgs. si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale,
- in considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, che è caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera - la più alta d'Europa

- Di rilievo il comma 4, che dispone che quanto previsto agli articoli
- 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione),
- 4 (Pratiche commerciali sleali vietate),
- 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e
- 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)

**costituiscano norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.**



**norme imperative**



## La durata dei contratti di cessione

- l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi), dato che spesso le forniture non possono essere programmate annualmente ma seguono stagionalità e mutevoli preferenze dei clienti.



**prodotti agricoli e alimentari  
deperibili  
Termini di pagamento**

- per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i trenta giorni dal termine del periodo di consegna.



**prodotti agricoli e alimentari non  
deperibili  
Termini di pagamento**

- Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i sessanta giorni dal termine della consegna.
- Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.



## PRATICHE SLEALI

- Sleale è considerato l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con regolamento del MiPAAF.



## interessi

- Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012).
- In particolare il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile



## Clausole vietate

In base al comma 4, sono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a:

- porre a carico del fornitore rischi propri del venditore.
- In questo senso lo schema di decreto elenca la restituzione di prodotti rimasti invenduti e una serie di ipotesi di inversione del costo in situazioni particolari



## Il contratto va stipulato prima della consegna

- il contratto va stipulato prima della consegna per iscritto e deve indicare alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).
- Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15%, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.

# vendite sottocosto

L'articolo 7 si occupa delle vendite sottocosto.

- Il comma 1 introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.



## ICQRF

- L'articolo 8 designa l'ICQRF (ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale **autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni** delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
- L'ICQRF pubblica sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole i provvedimenti sanzionatori inflitti e pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente.
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285>

[Ispettorato centrale repressione frodi - Icqrf - Mipaaf](#)



ICQRF

- Entro il 15 marzo di ogni anno, il Dipartimento trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali. Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza. Le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ferme restando, come detto, le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento pratiche commerciali sleali.



## L'articolo 9 denunce presentate all'ICQRF

- L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.
- A tutela dell'identità del denunciante, il denunciante può chiedere che alcune informazioni restino riservate.
- Il Dipartimento adotta le misure necessarie a tal fine. I commi 4, 5, 6 e 7 regolano la procedura delle denunce, fermo restando il potere del Dipartimento di agire di ufficio. In particolare, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ICQRF comunica come intende darvi seguito.
- È previsto il ricorso a procedure di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.



## sanzioni

- L'articolo 10 si occupa delle sanzioni. I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione

## sospensione dell'attività di impresa

- Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
- Il comma 14 prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano assegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il comma 15 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni di cui allo schema di decreto, anche se sanzionate amministrativamente



Fine presentazione a cura di  
Gabriele Rotini  
Responsabile Nazionale  
CNA Agroalimentare